

ATTO DI AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 5410 DEL 7 LUGLIO 2026,
RESA DAL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE, SEZIONE SESTA,
SUB R.G.N. 9961/2025

I sottoscritti Avv.ti Prof. Diego Vaiano (C.F. VNADGI67T23F839N – PEC diegovaiano@ordineavvocatiroma.org; fax 06.6874870), Alvisè Vergerio di Cesana (C.F. VRGLVS67B23H501C – PEC alvisevergeriodicesana@ordineavvocatiroma.org; fax 06.6874870), Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – PEC francescoleone@pec.it; tel. 091.7794561; fax 091.7722955) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – PEC simona.fell@pec.it; tel. 091.7794561; fax 091.7722955), difensori, giusta procura speciale depositata nel giudizio indicato in epigrafe, delle appellanti indicate al successivo punto 2, in forza dell'autorizzazione conferita con l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 luglio 2026, n. 5410, resa nel giudizio R.G. n. 9961/2025,

AVVISANO CHE

- 1.- l'autorità giudiziaria adita è il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, e il giudizio di appello è iscritto al n. 9961/2025 di registro generale;
- 2.- l'appello è proposto dalle sig.re Rosalia Ambrosio, Martina Anzalone, Giorgia Balducci, Katia Baratta, Melania Rita Barreca, Cleria Bartolomeo, Roberta Bianco, Vanessa Maria Calabrese, Ludmilla Cammareri, Giorgia Campanella, Serena Maria Capizzi, Sara Capolupo, Miriana Cappelluzzo, Camilla Carissimi, Giusy Carnicelli, Marta Carpentieri, Alessandra Giusy Cascino, Lara Castiglione, Giorgia Cataldi, Iolanda Celentano, Lucia Chiariello, Delia Cianciola, Marika Ciraulo, Simona Cosentino, Adriana Silvia Cutrupi, Melania Carmela D'Angelo, Antonella D'Aponte, Giovanna D'Antonio, Rosy D'Avanzo, Martina De Vita, Noemi Del Duca, Immacolata Gioia Dell'Isola, Giada Di Biase, Margherita Di Nuzzo, Rita Donato, Gessica Ferriero, Chiara Filippi, Giovanna Frongillo, Mary Garaffa, Erika Garau, Angela Gattone, Marika Gentile, Ludovica Giampiccolo, Greta Giove, Carol Grienti, Giorgia Gulli, Sara Intilla, Francesca La Mendola, Antonella Giovanna Labanca, Jessica Lacerra, Ilaria Laurenziello, Martina Lentini, Swami Anna Levato, Noemi Ligorio, Francesca Lo Coco, Jada Lo Conte, Iris Magliocca, Alessia Maiellaro, Marta Malizia, Chiara Marino, Aurora Massaro, Francesca Massaro, Andrea Aurora Melis, Angela Melone, Katia

Meloro, Alessia Menale, Nikole Mortaji, Eleonora Nardo, Roberta Navarra, Sharon Cristina Nicolosi, Melany Nocera, Asia Oteri Visalli, Maria Teresa Papale, Martina Pellitteri, Fabiana Pepe, Martina Perdichizzi, Francesca Pisano, Chiara Polo, Ursula Progno, Gaia Purpuri, Francesca Randazzo, Federica Reginelli, Teresa Roccaforte, Fabiola Romito, Maria Grazia Russo, Paola Schilirò, Chiara Seggio, Norhene Sifaoui, Angela Sorrentino, Alessia Stagnitto, Maria Cristina Staiano, Tracy Staropoli, Cassandra Taranto, Manuela Taverniti, Carmenpia Turco, Paola Rita Vallone, Alessia Verde, Martina Vitello, Miriam Pia Zaccaro, Stefany Zarcone e Valentina Zurillo contro il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Commissione esaminatrice del concorso, e nei confronti dei sigg. Felice Lippiello, Simone Pepe, Federica Vitolo e Maria Regina Gargiulo (già evocati in giudizio e non costituiti), per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sez. V, 10 novembre 2025, n. 19892;

3.- con il ricorso di primo grado – la cui domanda è riproposta in appello – sono stati impugnati i seguenti provvedimenti: (i) la graduatoria dei vincitori del “concorso a 2.568 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile”, indetto con Decreto Dirigenziale del 6 marzo 2024, approvata con decreto del 12 maggio 2025, nella parte in cui non colloca le appellanti in posizione utile ai fini del reclutamento; (ii) il bando del predetto concorso, in parte qua, nella parte in cui ripartisce i posti in ragione del sesso, riservando quasi l'80% dei posti al contingente maschile e solo il 20% a quello femminile; (iii) il provvedimento dell'11 giugno 2025 con cui l'Amministrazione ha denegato l'accesso agli atti richiesto dalle appellanti con istanza del 27 maggio 2025;

4.- ai sensi e per gli effetti della citata ordinanza resa dal Consiglio di Stato n. 5410/2026 devono intendersi quali **controinteressati**, nei cui confronti è disposta la presente integrazione del contraddittorio, **tutti i concorrenti di sesso maschile dichiarati vincitori all'esito della procedura concorsuale impugnata che abbiano riportato un punteggio inferiore al più alto tra quelli conseguiti dalle appellanti – pari a 8,875/10 – (tutti coloro i quali abbiano conseguito un punteggio inferiore a 8,875/10)** con espressa dispensa, disposta dal Collegio, dall'indicazione nominativa degli stessi;

5.- la presente notifica per pubblici proclami è effettuata in virtù dell'espressa autorizzazione conferita con la richiamata ordinanza n. 5410/2026, con la quale il Consiglio

di Stato, Sez. VI, ha disposto che *“entro il termine del 15 settembre 2026, parte appellante dovrà provvedere, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia – che all’uopo dovrà fornire la massima collaborazione – di un avviso contenente le seguenti informazioni: l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; il numero di registro generale del procedimento; gli estremi della sentenza appellata; il nominativo delle parti appellanti; gli estremi dei provvedimenti impugnati; la precisazione che devono intendersi quali ‘controinteressati’ tutti i concorrenti di sesso maschile dichiarati vincitori ad esito della procedura concorsuale de qua che abbiano riportato un punteggio inferiore al più alto tra quelli conseguiti dalle appellanti, con dispensa dall’indicazione nominativa degli stessi; un sunto dell’appello principale; il testo integrale della presente ordinanza; – entro il 30 settembre 2026, parte appellante dovrà depositare in giudizio la prova dell’intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web istituzionale dell’amministrazione sino alla definizione del presente giudizio”*.

SUNTO DELL’APPELLO E DEI FATTI PROCESSUALI

A.- Le appellanti hanno partecipato al concorso pubblico a 2.568 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria (ruolo maschile e femminile), indetto con Decreto Dirigenziale del 6 marzo 2024, e hanno superato proficuamente tutte le prove concorsuali (prova scritta, prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e accertamenti attitudinali), conseguendo un giudizio di idoneità immediato, senza necessità di adire la commissione medica di seconda istanza, nonché la piena idoneità attitudinale. Ciò nonostante, con decreto del 12 maggio 2025 l’Amministrazione ha pubblicato la graduatoria dei vincitori senza collocarvi le appellanti – alcune delle quali con punteggi fino a 8,875/10, superiori a quello dell’ultimo vincitore uomo (6/10) – non per demerito, ma in ragione della previsione della *lex specialis* che ha ripartito i posti messi a concorso su base di sesso, riservando quasi l’80% dei posti al contingente maschile e solo il 20% a quello femminile.

A.1.- Avverso tale esclusione le appellanti hanno proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio (R.G. n. 8504/2025), denunciando, con il primo motivo, l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e dell’art. 44 del d.lgs. n. 95 del 2017 – recepiti dal bando – per violazione degli artt. 3, 51 e 117, comma 1, della Costituzione e delle direttive 2000/78/CE e 2006/54/CE, nella parte in cui suddividono la dotazione organica del

Corpo per sesso senza una valida e proporzionata giustificazione; e, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 12 del bando, per avere l'Amministrazione gestito irregolarmente la visita medica di seconda istanza, trasformandola in una nuova valutazione ex novo che ha consentito a candidati inizialmente non idonei di sanare, medio tempore, vizi fisici altrimenti ostativi (quali il visus e i tatuaggi). Le appellanti hanno inoltre proposto, ex art. 116, comma 2, c.p.a., apposita istanza avverso il diniego opposto dall'Amministrazione dell'11 Giugno 2025 a fronte dell'istanza di accesso agli atti dalle stesse presentata in data 27 maggio 2025, volta ad ottenere la documentazione relativa al numero e agli esiti dei ricorsi di seconda istanza proposti dai candidati esclusi in sede di visita psico-fisica, nonché i dati identificativi dei potenziali controinteressati.

A.2.- Tuttavia con la sentenza n. 19892/2025, pubblicata il 10 novembre 2025, il T.A.R. Lazio ha respinto il ricorso, pronunciandosi esclusivamente sul primo motivo e omettendo di esaminare sia il secondo motivo sia l'istanza ex art. 116 c.p.a.

A.3.- Avverso tale sentenza le appellanti hanno proposto il presente appello dinanzi al Consiglio di Stato, Sez. VI (R.G. n. 9961/2025), chiedendone l'integrale riforma.

L'appello è stato affidato ai seguenti motivi:

1) erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato il primo motivo, con cui è stata dedotta l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, dell'art. 44 del d.lgs. n. 95 del 2017 e dell'allegata tabella 37, per violazione degli artt. 3, 51 e 117, comma 1, della Costituzione e delle Direttive 2000/78/CE e 2006/54/CE, nella parte in cui suddividono la dotazione organica degli agenti di polizia penitenziaria in ruolo maschile e femminile, prevedendo percentuali largamente più ampie in favore degli uomini, senza che la distinzione in base al sesso sia sorretta da una valida, necessaria e proporzionata ragione giustificatrice; con conseguente richiesta di rimessione della questione alla Corte costituzionale e/o di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE e/o di disapplicazione della normativa interna;

2) riproposizione del secondo motivo, non esaminato dal T.A.R., con cui è stata dedotta la violazione dell'art. 12 del bando, per avere l'Amministrazione arbitrariamente trasformato la visita medica di seconda istanza in una nuova valutazione ex novo, consentendo a candidati inizialmente esclusi di sanare medio tempore vizi non emendabili (visus, tatuaggi,

indice di massa corporea) e di scavalcare così in graduatoria le appellanti, già risultate idonee alla prima visita, in violazione della par condicio e del principio tempus regit actum; 3) riproposizione dell'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., del pari non esaminata dal T.A.R., avverso l'illegittimo diniego di accesso agli atti opposto dall'Amministrazione con provvedimento dell'11 giugno 2025.

Con l'appello è stata chiesta, in via cautelare, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e la concessione della misura più idonea a tutela delle appellanti; nel merito, la rimessione alla Corte costituzionale e/o il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE e/o la disapplicazione della normativa interna, l'ordine di esibizione documentale ex art. 116 c.p.a. e, in ogni caso, l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza e annullamento degli atti impugnati in primo grado.

B.- Con ordinanza cautelare n. 404/2026, pubblicata il 2 febbraio 2026, la Sezione ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a. – e cioè ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito – ferma restando l'esecutività della sentenza di primo grado, fissando la trattazione del merito all'udienza del 25 giugno 2026 e compensando le spese della fase cautelare.

C.- All'esito dell'udienza pubblica del 25 giugno 2026, con l'ordinanza n. 5410/2026, pubblicata il 7 luglio 2026, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 95, commi 1 e 3, c.p.a. nei confronti dei controinteressati sopra individuati al punto 4, autorizzando la notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 3, c.p.a.; ha altresì ordinato al Ministero della Giustizia, ex art. 64, comma 3, c.p.a., il deposito di una relazione di chiarimenti in ordine alle mansioni degli agenti di polizia penitenziaria e all'impiego del personale femminile negli istituti e nei settori maschili; e ha rinviato la trattazione della causa all'udienza pubblica del 26 novembre 2026.

TESTO INTEGRALE DELL'ORDINANZA N. 5410/2026

DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE, SEZIONE SESTA

“N. 09961/2025 REG.RIC. – N. 5410/2026 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9961 del 2025, proposto da Rosalia Ambrosio, Martina Anzalone, Giorgia Balducci, Katia Baratta, Melania Rita Barreca, Cleria Bartolomeo, Roberta Bianco, Vanessa Maria Calabrese, Ludmilla Cammareri, Giorgia Campanella, Serena Maria Capizzi, Sara Capolupo, Miriana Cappelluzzo, Camilla Carissimi, Giusy Carnicelli, Marta Carpentieri, Alessandra Giusy Cascino, Lara Castiglione, Giorgia Cataldi, Iolanda Celentano, Lucia Chiariello, Delia Cianciola, Marika Ciraulo, Simona Cosentino, Adriana Silvia Cutrupi, Melania Carmela D'Angelo, Antonella D'Aponte, Giovanna D'Antonio, Rosy D'Avanzo, Martina De Vita, Noemi Del Duca, Immacolata Gioia Dell'Isola, Giada Di Biase, Margherita Di Nuzzo, Rita Donato, Gessica Ferriero, Chiara Filippi, Giovanna Frongillo, Mary Garaffa, Erika Garau, Angela Gattone, Marika Gentile, Ludovica Giampiccolo, Greta Giove, Carol Grienti, Giorgia Gullì, Sara Intilla, Francesca La Mendola, Antonella Giovanna Labanca, Jessica Lacerra, Ilaria Laurenziello, Martina Lentini, Swami Anna Levato, Noemi Ligorio, Francesca Lo Coco, Jada Lo Conte, Iris Magliocca, Alessia Maiellaro, Marta Malizia, Chiara Marino, Aurora Massaro, Francesca Massaro, Andrea Aurora Melis, Angela Melone, Katia Meloro, Alessia Menale, Nikole Mortaji, Eleonora Nardo, Roberta Navarra, Sharon Cristina Nicolosi, Melany Nocera, Asia Oteri Visalli, Maria Teresa Papale, Martina Pellitteri, Fabiana Pepe, Martina Perdichizzi, Francesca Pisano, Chiara Polo, Ursula Progno, Gaia Purpuri, Francesca Randazzo, Federica Reginelli, Teresa Roccaforte, Fabiola Romito, Maria Grazia Russo, Paola Schilirò, Chiara Seggio, Norhene Sifaoui, Angela Sorrentino, Alessia Stagnitto, Maria Cristina Staiano, Tracy Staropoli, Cassandra Taranto, Manuela Taverniti, Carmenpia Turco, Paola Rita Vallone, Alessia Verde, Martina Vitello, Miriam Pia Zaccaro, Stefany Zarcone, Valentina Zurillo, rappresentate e difese dagli avvocati Diego Vaiano, Alwise Vergerio Di Cesana, Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; nei confronti

Felice Lippiello, Simone Pepe, Federica Vitolo, Maria Regina Gargiulo, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 19892/2025, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2026 il Cons. Giovanni Gallone e udito per le appellanti l'avv. Francesco Leone;

Rilevato, in limine, che è necessario disporre ex art. 95, commi 1 e 3, c.p.a. l'integrazione del contraddittorio ordinando alle appellanti di procedere alla notifica dell'appello ai concorrenti di sesso maschile dichiarati vincitori all'esito della procedura concorsuale de qua che abbiano riportato un punteggio inferiore al più alto tra quelli conseguiti dalle appellanti atteso che i predetti concorrenti hanno interesse a contraddire in quanto sarebbero da queste sopravanzati in caso di formazione di una graduatoria unica senza distinzioni di sesso;

ritenuto che, in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio, è opportuno autorizzare, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dalle ricorrenti in primo grado (oggi appellanti), l'effettuazione della notificazione con le modalità di cui all'art. 41, comma 3, c.p.a. con le modalità e nei termini di seguito descritti:

- entro il termine del 15 settembre 2026, parte appellante dovrà provvedere, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – di un avviso contenente le seguenti informazioni: l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; il numero di registro generale del procedimento; gli estremi della sentenza appellata; il nominativo delle parti appellanti; gli estremi dei provvedimenti impugnati; la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i concorrenti di sesso maschile dichiarati vincitori ad esito della procedura concorsuale de qua che abbiano riportato un punteggio inferiore al più alto tra quelli conseguiti dalle appellanti, con dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi; un sunto dell'appello principale; il testo integrale della presente ordinanza;

- entro il 30 settembre 2026, parte appellante dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web istituzionale dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

ritenuto, altresì, che pare indispensabile disporre un approfondimento istruttorio ordinando ex art. 64, comma 3, c.p.a., al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, il deposito, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di una dettagliata relazione di chiarimenti che chiarisca:

- quali sono, in generale, le mansioni a cui sono adibiti gli agenti di polizia penitenziaria;*
- quali di tali mansioni sono relative ai servizi di vigilanza e osservazione all'interno delle sezioni detentive e richiedono necessariamente un diretto e continuativo contatto con i detenuti;*
- quali sono, secondo la normazione interna (circolari, regolamenti), le mansioni a cui può essere adibito il personale femminile negli istituti penitenziari o nei settori maschili;*

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

- ordina l'integrazione del contraddittorio come in motivazione;*
- ordina al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, il deposito della relazione di chiarimenti di cui in motivazione;*
- rinvia la trattazione della causa all'udienza pubblica del 26 novembre 2026.*

Si comunichi alle parti ed al Ministero della Giustizia.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Montedoro, Presidente; Giordano Lamberti, Consigliere; Davide Ponte, Consigliere; Lorenzo Cordì, Consigliere; Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore.

L'ESTENSORE

Giovanni Gallone

IL PRESIDENTE

Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO"

Si allega alla presente :

- copia dell'ordinanza n. 5410/2026;**
- copia della graduatoria relativa all'aliquota b (civili) del concorso per il reclutamento di 2568 allievi agenti del corpo della polizia penitenziaria – p.d.g. 6 Marzo 2024.**

Con osservanza.

Palermo – Roma, 1 Settembre 2026

Avv. Prof. Diego Vaiano

Avv. Alvise Vergerio di Cesana

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell